

REPUBBLICA ITALIANA**COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE**

Provincia di Mantova

Rep. N.

Prot. N.

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2023 – 31.07.2025
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2025-31/07/2027
CIG**

L’anno duemila ventitré addì del mese di alle ore in Acquanegra sul Chiese,
presso gli Uffici comunali ubicati in P.za XXV Aprile, 1

AVANTI A ME

, Segretario Comunale del Comune di Acquanegra sul Chiese ,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell’interesse del Comune, domiciliato per la mia carica presso la sede
comunale, senza assistenza dei testimoni per non averne le Parti, aventi i
requisiti di legge, richiestane la presenza,

SONO COMPARSI

da una parte:

- , Responsabile dei servizi sociali, nato a () il , domiciliato per la Sua
carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo Atto, in forza di
quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
per conto del Comune di Acquanegra sul Chiese – partita iva 00413370206
che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;

dall’altra parte:

- il , nato a il , C.F. residente in , Via n. , che interviene in questo Atto in

qualità di della , codice fiscale , con sede legale in Via , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Comparenti,

PREMETTONO

- che con determinazione n. del è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e i restanti atti di gara, con contestuale indizione di procedura aperta;

- che con determinazione n. in data del responsabile dei servizi sociali sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti servizi;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, con nota in data prot. n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera d'invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76) comma 5) del D.Lgs. n°50/2016 per cui è decorso il termine previsto dall'art. 32) comma 9) dello stesso Decreto Legislativo.

- che con determinazione n. in data del Responsabile dei servizi sociali è stato definitivamente aggiudicato all'"Appaltatore" il suddetto servizio;

- che non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con

contestuale domanda cautelare;

- che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti

dichiarati in sede di gara dall'Aggiudicatario;

- che i servizi sono finanziati mediante mezzi propri di bilancio;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai

sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'informazione antimafia riporta che nulla osta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.

159/2011;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune di Acquanegra sul Chiese, come sopra rappresentato, conferisce

all'appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo al

servizio di gestione del nido comunale per il periodo dal 01.09.2023 al

31.07.2025.

ARTICOLO 3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'Appaltatore" per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, alla luce del prezzo offerto in sede di gara, è

pari ad € oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad

interferenze e oltre I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune” il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall’appaltatore.

Il Comune corrisponderà il dovuto all’Impresa Aggiudicataria mediante pagamenti posticipati, di norma con cadenza mensile dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica sulla conformità delle prestazioni rese, con liquidazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle fatture elettroniche.

ARTICOLO 4

(Tracciabilità flussi finanziari)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità è causa di risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 5

(Obblighi dell'“Appaltatore”)

L'appalto viene concesso dal Comune di Acquanegra sul Chiese ed accettato dall'“Appaltatore” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- SCHEMA DI CONTRATTO

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale corredato dei seguenti allegati:

1. D.U.V.R.I.;

2. Planimetria Asilo nido;

- OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA formulata in sede di gara;

- OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA formulata in sede di gara.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del “Comune”, determinazioni di approvazione n. e n. , si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELL' APPALTATORE

ART. 8 – OBBLIGHI DI CORRETTEZZA NELLA GESTIONE ,PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

ART. 9 - RAPPORTO NUMERICO E TIPOLOGIA DI PERSONALE

ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 50/2016

ART. 12 - POTERI DI CONTROLLO DELL'A.C. E RIMEDI SANZIONATORI
SPECIFICI

ART. 14 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

ART 15 - PAGAMENTI

ART. 16- ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

ART. 17 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 21 - PENALITÀ

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI

ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

ART. 25 - RECESSO

ART. 27 – SCIOPERO

ARTICOLO 6

(Termini di esecuzione e penali)

I servizi in oggetto dovranno essere iniziati alla data fissata nel verbale di consegna e concludersi il 31/07/2025.

I servizi dovranno conformarsi alle condizioni disciplinate nel capitolato speciale d'appalto ed alle eventuali condizioni migliorative formulate in sede di offerta tecnica.

In caso di difformità si farà ricorso alle penalità previste all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della

costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8

(Clausola arbitrale)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ARTICOLO 9

(Cauzione definitiva)

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro (), a mezzo che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è conforme agli schemi approvati con Decreto Ministeriale (MISE) del 19.01.2018, n. 31.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

L'Appaltatore" ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, polizza di assicurazione comprensiva di tutte le garanzie e le condizioni previste dal suddetto art. 20 del capitolato speciale d'appalto, emessa in data da .

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori

dipendenti il vigente “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ” e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, dal codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ARTICOLO 13

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato “Prospetto informativo on line del Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali” dal quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Oppure:

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 14

(Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa situata al seguente indirizzo .

Le comunicazioni all'Appaltatore potranno essere indirizzate via PEC al seguente indirizzo:

ARTICOLO 15

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del

Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del "Comune".

ARTICOLO 16

(Cessione dei crediti)

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17

(Cessioni e affitto d'azienda)

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto d'azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 18

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede in caso d'uso la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 19

(Revisione prezzi)

Il corrispettivo per i servizi oggetto d'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende immodificabile nel primo anno di durata del

presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, decorso il primo anno di durata del servizio, su motivata richiesta dell'Aggiudicataria, il corrispettivo dovuto sarà assoggettato ad adeguamento in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, tenendo come riferimento la variazione percentuale di tale indice rilevata in rapporto al trascorso anno di durata del contratto; ai fini del decorso e del computo della variazione si terrà come riferimento il mese di settembre nonché la variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, come accertata dall'ISTAT.

Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

Ai fini dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma, l'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare idonea richiesta entro e non oltre 60 giorni dal termine di ogni anno di durata del servizio.

La revisione dei prezzi verrà attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, di apposita determinazione dirigenziale, che sarà oggetto di comunicazione.

La mancata o tardiva presentazione della predetta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Impresa Aggiudicataria alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi.

ARTICOLO 20

(Normativa applicabile)

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, delle norme rimaste in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti di servizi.

ARTICOLO 21

(Designazione a Responsabile trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016)

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'appaltatore viene nominato dal Comune di Acquanegra sul Chiese quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, ossia per l'affidamento del servizio in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento

al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarvisi. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati per il Comune di Acquanegra sul Chiese è l'avv. Guido Paratico del Foro di Mantova, con ufficio in Volta Mantovana, Via San Martino 8, PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

ARTICOLO 22

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acquanegra sul Chiese (approvato con deliberazione di G.C. n. 92 dell’08.10.2014), l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto –sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

ARTICOLO 23

(Foro competente)

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio, quanto al committente, presso la sede del Comune di Acquanegra sul Chiese, e quanto all'appaltatore, presso la propria sede legale indicata all'art. 15 del presente contratto.

ARTICOLO 24

(Clausola Antipantouflage)

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Acquanegra sul Chiese che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero pagine complete a video, e righe , dandone lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 110 e dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, con me Segretario Comunale che, come ufficiale rogante, attesta la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Per LA DITTA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Originale firmato digitalmente